

## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

### AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 22 aprile 2011.

**Abolizione della Nota 10 di cui alla determinazione 4 gennaio 2007 : «Note Aifa 2006-2007 per l'uso appropriato dei farmaci».**

#### IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze n. 245 del 20 settembre 2004;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del Bilancio al Registro Visti Semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con cui è stato nominato il prof. Guido Rasi in qualità di direttore generale dell'Agencia Italiana del Farmaco;

Visto il provvedimento 30 dicembre 1993 del Ministero della sanità - Commissione Unica del Farmaco, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, recante riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1996, n. 425, che stabilisce che la prescrizione dei medicinali rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN) sia conforme alle condizioni e limitazioni previste dai provvedimenti della Commissione Unica del Farmaco;

Visto l'art. 70, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure per la razionalizzazione e il contenimento della spesa farmaceutica»;

Visto l'art. 15-*decies* del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, recante «Obbligo di appropriatezza»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 2006, recante attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 203 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2009);

Visto il decreto del Ministero della sanità 22 dicembre 2000;

Vista la determinazione AIFA 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004» (Revisione delle Note CUF), e successive modifiche;

Vista la determinazione 4 gennaio 2007: «Note AIFA 2006-2007 per l'uso appropriato dei farmaci», pubblicata sul Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 10 gennaio 2007 -serie generale;

Ritenuto di dover provvedere alla abolizione della nota 10;

Tenuto conto del parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 23 - 24 novembre 2010;

Determina:

Art. 1.

È abolita la Nota 10 di cui alla determinazione 4 gennaio 2007: «Note AIFA 2006-2007 per l'uso appropriato dei farmaci», pubblicata sul Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 10 gennaio 2007 - Serie generale e successive modificazioni.

I medicinali, di cui alla nota 10, già collocati nella classe *a*) ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, sono pertanto prescrivibili a carico del S.S.N. a partire dall'entrata in vigore del presente provvedimento, senza le limitazioni previste dalla nota.

Art. 2.

La presente determinazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - ed entra in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione.

Roma, 22 aprile 2011

*Il direttore generale: RASI*

11A05710

### COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA


DELIBERAZIONE 18 novembre 2010.

**Contratto di programma tra il Ministero dello sviluppo economico e la società Portovesme S.r.l.** (Deliberazione n. 100/2010).

#### IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» e, in particolare, l'art. 2, comma 203, lettera *e*) che definisce i «Contratti di programma»;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, con il quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;



Visto il decreto-legge 17 luglio 2007, n. 81, recante: «Misure urgenti in materia finanziaria» convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007, n. 127 e, in particolare, l'art. 8-bis, comma 3, il quale prevede che con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico siano stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione delle agevolazioni finanziarie previste dai contratti di programma;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 gennaio 2008 recante i nuovi criteri, le condizioni e le modalità per la concessione delle agevolazioni finanziarie attraverso la sottoscrizione dei contratti di programma;

Visto l'art. 10 del citato decreto ministeriale, il quale prevede che il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente Stato - Regioni, presenti al CIPE le proposte di contratto di programma ritenute finanziabili;

Visto il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione europea del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato C.E.;

Vista la decisione della Commissione europea del 28 novembre 2007 C(2007) n. 5618 def ("Aiuto di Stato N. 324/2007 - Italia"), concernente la Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994, n. 10 (G.U. n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997, n. 29 (G.U. n. 105/1997) e dal punto 2, lettera B) della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (G.U. n. 4/1999);

Vista la propria delibera 25 luglio 2003, n. 26 (G.U. n. 215/2003), riguardante la regionalizzazione dei patti territoriali e il coordinamento Governo, Regioni e Province autonome per i contratti di programma;

Vista la propria delibera 26 giugno 2009, n. 36 (G.U. n. 302/2009) con la quale, a valere sulle disponibilità del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stata disposta l'assegnazione di 300 milioni di euro a favore del Ministero dello sviluppo economico per fronteggiare situazioni di crisi aziendali, assegnazione successivamente ridotta a 160 milioni per effetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 3, del decreto legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito con modificazioni nella legge 1° ottobre 2010, n. 163;

Vista la propria delibera 6 novembre 2009, n. 87 (G.U. n. 55/2010), concernente la revoca del contratto di programma «Colacem S.p.A.» con un risparmio di 14.091.966 euro per la finanza statale;

Tenuto conto che con delibera n. 10/52 dell'11 febbraio 2009, trasmessa al Ministero dello sviluppo economico, la Regione Sardegna ha espresso parere favorevole in ordine alla richiesta di accesso alla procedura per la concessione delle agevolazioni in favore del contratto di programma «Portovesme»;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. CSR/3757 del 4 agosto 2010 con la quale viene trasmesso il parere favorevole espresso dalla Conferenza Stato - Regioni nella seduta del 29 luglio 2010 sul contratto di programma da stipulare tra il Ministero dello sviluppo economico e la Società Portovesme s.r.l., concernente il progetto di ampliamento della produzione di zinco e della discarica e la realizzazione di un impianto di produzione di ghisa, da realizzare in Sardegna negli stabilimenti di Portoscuso, Carbonia e Iglesias;

Vista la nota n. 21724 del 5 ottobre 2010, con la quale il Ministro dello sviluppo economico ha sottoposto a questo Comitato la proposta di contratto di programma «Portovesme S.r.l.»;

Vista la successiva nota n. 23130 del 22 ottobre 2010 con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha rettificato le fonti di copertura delle agevolazioni concedibili, pari a 19.827.081 euro, che sono ora individuate nel risparmio di 14.091.966 euro di cui al punto 3 della citata delibera n. 87/2009 e nell'utilizzo di una quota di 5.735.115 euro a valere sull'assegnazione disposta a favore dello stesso Ministero con la richiamata delibera n. 36/2009 di questo Comitato;

#### Delibera:

1. È approvato il Contratto di programma «Portovesme S.r.l.» concernente il progetto di ampliamento della produzione di zinco e della discarica e della realizzazione di un impianto di produzione di ghisa da realizzare in Sardegna negli stabilimenti di Portoscuso, Carbonia e Iglesias.


2. Il progetto prevede investimenti complessivi pari a 141.153.000 euro, di cui agevolabili 112.671.538 euro, con previsione di un incremento occupazionale, per l'anno di regime (2012), pari a 49 U.L.A.

3. Le agevolazioni, interamente a carico dello Stato, sono pari a 19.827.081 euro.

4. Il termine di ultimazione degli investimenti è previsto in 36 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto di programma da parte del Ministero dello sviluppo economico e dalla Società Portovesme S.r.l. che dovrà avvenire entro 6 mesi dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*.

5. Il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 20 del citato decreto ministeriale del 24 gennaio 2008, trasmetterà la presente delibera alla Commissione europea per la notifica individuale prevista dall'art. 6, comma 2 del regolamento CE n. 800/2008. L'efficacia della presente delibera è subordinata all'esito favorevole della procedura comunitaria.

6. Il trasferimento delle predette risorse sarà disposto secondo modalità temporali compatibili con i vincoli di finanza pubblica correlati all'utilizzo delle risorse FAS anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 2 del richiamato decreto legge n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010.



7. Il Ministero dello sviluppo economico provvederà agli adempimenti conseguenti alla presente delibera e trasmetterà a questo Comitato copia del contratto di programma sottoscritto dalle parti entro 30 giorni dal perfezionamento.

Roma, 18 novembre 2010

*Il presidente:* BERLUSCONI

*Il segretario:* MICCICHÉ

Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2011

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 160

11A05983

## CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

DECRETO 26 aprile 2011.

**Approvazione del logo ufficiale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.**

### IL PRESIDENTE

Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 936, recante «norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro»;

Visto il regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, che regola l'utilizzo dei marchi, e le successive modifiche ed integrazioni;

Considerata l'esigenza di procedere all'individuazione di un logo ufficiale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

Vista l'approvazione del logo ufficiale da parte dell'assemblea del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro nella seduta del 23 marzo 2011;

Visti gli atti prodotti dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro a corredo della domanda di registrazione del logo ufficiale presso l'ufficio italiano brevetti e marchi;

Ravvisata l'esigenza di una disciplina che, asseverando il diritto di esclusivo utilizzo del logo ufficiale, ne regoli le modalità di uso al fine di tutelare il valore istituzionale e simbolico del logo medesimo, nonché la sua funzione di identificazione distintiva e di riconoscimento;

Decreta:

Art. 1.

*Logo ufficiale del Consiglio nazionale  
dell'economia e del lavoro*

È istituito il logo ufficiale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, d'ora in avanti denominato «logo ufficiale», raffigurato nell'allegato documento di identità visiva che fa parte integrante del presente decreto e che contiene le specifiche grafiche e tecniche del logo ufficiale.

Art. 2.

### *Modalità di utilizzo del logo ufficiale*

In relazione all'esercizio dei compiti di cui alla legge n. 936 del 30 dicembre 1986, gli uffici del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro utilizzano su supporti cartacei ed elettronici il logo ufficiale ai fini di identificazione distintiva e di riconoscimento quali documenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro nell'utilizzare il logo ufficiale in relazione allo svolgimento dei compiti allo stesso attribuiti dalla legge ne cura, altresì, l'uso nell'ambito delle attività di promozione e diffusione della cultura e della comunicazione istituzionale.

Art. 3.

### *Utilizzo del logo ufficiale su internet*

Il logo ufficiale viene utilizzato nel sito internet istituzionale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, avente il nome di dominio [www.cnel.it](http://www.cnel.it), in quanto strumento di identità unitaria.

L'uso del logo ufficiale come link, così come ogni altra riproduzione del sito internet istituzionale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in siti internet altrui, deve essere espressamente autorizzato dal Segretario generale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, con la sola esclusione dei casi in cui ad attivare il collegamento siano organi costituzionali o di rilevanza costituzionale.

Nella riproduzione del logo ufficiale deve essere evitata ogni associazione con altri marchi, nomi, insegne, indirizzi IP, nomi di dominio e/o diritti di proprietà intellettuale o industriale di terzi.

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, che ha la responsabilità della gestione del proprio sito internet istituzionale, si riserva di modificare lo stesso senza nessun obbligo di informare i siti internet che hanno attivato i links.

Art. 4.

### *Vigilanza sull'uso del logo ufficiale*

Tutti i diritti relativi all'utilizzazione del logo ufficiale sono riservati in via esclusiva al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro intraprende le iniziative legali ritenute opportune per inibire, ove necessario, l'utilizzo e la riproduzione illegale del logo ufficiale da parte di soggetti non abilitati e per l'eventuale risarcimento dei danni per usi scorretti o non autorizzati.

Roma, 26 aprile 2011

*Il Presidente:* MARZANO

